

REGOLAMENTO ELETTORALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN DATA 28 MARZO 2018

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER

costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta con D.P.R.

in data 6/4/1973 n.539



20125 MILANO - Viale Monza, 9 - Tel. 02/2846237 - Fax 02/26112328

www.aisitalia.it - ais@aisitalia.it

Art. 1 - Regole generali

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali, sia nazionali sia regionali/territoriali, dell'Associazione Italiana Sommelier sono indette dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita per le elezioni medesime.

Il Consiglio Nazionale stabilisce per tutti anche l'orario di apertura dei seggi elettorali, con inizio alle ore 10.00 e chiusura alle ore 20.00, con diritto all'esercizio del voto per tutti i presenti nel seggio all'ora stabilita per la chiusura.

Le votazioni possono essere effettuate con il sistema cartaceo oppure elettronico, purché identico in tutta Italia.

Art. 2 - Presentazione e accettazione delle candidature

Possono candidarsi i Soci AIS che abbiano pagato la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno di svolgimento delle votazioni.

Non possono candidarsi i Soci che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 24 dello Statuto e coloro che, alla data della scadenza stabilita per la presentazione delle candidature, stanno scontando la sanzione disciplinare della sospensione prevista all'Art. 22 dello Statuto.

Ogni associato può candidarsi per un solo organo sociale della medesima Associazione (nazionale o regionale). È incompatibile la candidatura a Consigliere Nazionale e Presidente Regionale.

Ogni candidato deve far pervenire alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata – la propria candidatura compilando il modulo all'uopo predisposto dalla segreteria nazionale e allegato al presente regolamento. La candidatura deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per le elezioni.

I candidati alla carica di Presidente regionale/territoriale devono presentare la propria candidatura depositando contestualmente la lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di consigliere regionale di cui all'Art. 12 lett. b) del Regolamento di attuazione dello Statuto nel numero previsto nello Statuto di ogni singola Associazione Regionale.

Possono essere eletti solo i candidati inseriti nelle liste elettorali.

I candidati devono compilare integralmente, pena l'esclusione, il modello di presentazione della candidatura.

Spetta alla Commissione Elettorale Centrale la verifica delle candidature.

La Commissione Elettorale Centrale, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno stabilito per le elezioni, comunica ai candidati l'eventuale rifiuto delle candidature, inviando relativa comunicazione al numero di fax e/o indirizzo e-mail da ciascuno indicato. Contro il provvedimento di esclusione il candidato può proporre reclamo scritto e motivato al Collegio dei Probiviri a mezzo fax e/o e-mail trasmesso alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della

decisione negativa. Il Collegio dei Probiviri si esprimerà entro i 5 (cinque) giorni successivi, sentendo il/i ricorrente/i per via telematica, ove non sia possibile l'audizione diretta.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e sarà comunicata tramite fax e/o e-mail all'interessato e alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier per la formazione delle liste elettorali.

Art. 3 - Formazione delle liste

La Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier predisponde, per ogni organo elettivo, le liste elettorali, inserendovi i nomi di tutti i candidati ammessi, elencandoli in ordine alfabetico con cognome, nome, luogo e data di nascita, categoria associativa di appartenenza. Le liste sono trasmesse ai Presidenti delle Associazioni Regionali, unitamente al materiale di cui al successivo Art. 5.

Art. 4 - Seggi elettorali

I seggi elettorali sono insediati presso ogni Associazione regionale/territoriale italiana, ove possono votare i soli aventi diritto al voto iscritti a quella medesima Associazione regionale/territoriale. È in facoltà del Consiglio Direttivo regionale istituire sino a tre seggi dislocati in diverse località della regione facilmente accessibili dai soci. In tal caso il Presidente regionale/territoriale dovrà indicare le località di riferimento per ogni Delegazione e il seggio ove avrà sede la Commissione Elettorale Regionale, presso il quale dovranno confluire tutti i risultati elettorali della regione. Per velocizzare le attività di voto, in ciascuna località potranno essere istituiti seggi aggiuntivi, con le stesse modalità di cui all'Art. 6, purché collocati nello stesso edificio.

Gli iscritti residenti all'estero potranno votare nel seggio istituito presso la Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

Almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni, i Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali devono comunicare per iscritto le sedi dei seggi alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

L'elenco dei seggi elettorali, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione Italiana Sommelier almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per le elezioni.

Art. 5 - Schede elettorali e registro degli aventi diritto al voto

Le schede elettorali differenziate per gli organi elettivi nazionali e regionali/territoriali devono riportare l'intestazione dell'Associazione Italiana Sommelier e l'elenco degli organi da eleggere. Fatto salvo quanto si dirà più avanti, sulle schede saranno riportati i nominativi dei candidati e l'elettore esprimerà la preferenza apponendo una croce a lato del candidato prescelto. Ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i componenti dell'Organo da eleggere.

Per la votazione del Presidente Regionale, la preferenza espressa per il candidato Presidente varrà anche come preferenza per tutti i componenti indicati nella lista dallo stesso presentata.

Per quanto riguarda i Consiglieri regionali da eleggere su base di delegazione (Art. 7 lettera c dello Statuto Regionale) ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza tra i candidati

appartenenti alla propria delegazione, scrivendo il cognome, in caso di omonimia anche il nome, del candidato prescelto.

Le schede sono contraddistinte preventivamente a cura della Commissione elettorale regionale/territoriale da una sigla o da un segno non riproducibile, ad esempio timbro a secco o perforazione.

La Segreteria della Sede Nazionale cura la realizzazione delle schede elettorali e ne invia, in plico sigillato, a ogni Presidente di Associazione regionale/territoriale un numero non inferiore agli aventi diritto al voto. Il plico sarà aperto dal Presidente della Commissione elettorale all'inizio delle operazioni elettorali e ciascuna scheda deve essere vidimata dal Presidente e da almeno uno scrutatore. In mancanza delle firme congiunte, la scheda è ritenuta nulla.

La Segreteria della Sede Nazionale predisponde anche il registro degli aventi diritto al voto per ciascuna Associazione regionale/territoriale, elencando gli aventi diritto al voto in ordine alfabetico e predisponendo a fianco di ciascun nominativo uno spazio per la trascrizione degli estremi di un documento di identità o la dichiarazione di conoscenza da parte di un componente la Commissione elettorale e un altro spazio per la firma del votante.

Art. 6 - Commissioni elettorali regionali/territoriali

I Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali comunicano, almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni, alla Segreteria della Sede Nazionale i nominativi dei due componenti e del Presidente della Commissione Elettorale Regionale/territoriale delle rispettive Associazioni regionali/territoriali, scelti tra gli aventi diritto al voto, che si siano resi disponibili, possibilmente con esperienza di operazioni elettorali. Dalla composizione delle Commissioni elettorali sono esclusi i candidati.

Qualora ai sensi dell'art. 4 il Consiglio abbia deciso l'istituzione di più di un seggio, per ognuno di questi dovranno essere indicati i nominativi dei due componenti e del Presidente della Commissione.

Ciascuna Commissione elettorale deve:

- riunirsi per organizzare le operazioni di voto;
- verificare che siano state predisposte le cabine elettorali o gli appositi spazi, in modo da garantire la segretezza del voto;
- aprire i plichi giunti dalla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier;
- controfirmare le schede per la votazione (Art. 5);
- predisporre le urne elettorali;
- affiggere nel seggio elettorale le liste dei candidati nazionali e regionali, in più esemplari, uno dei quali deve necessariamente essere in ogni cabina o sito elettorale;
- tenere a disposizione degli elettori una copia del presente regolamento elettorale, per eventuale consultazione;
- redigere un verbale analitico di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni. Al termine delle operazioni, il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.

Art. 7 - Operazioni di voto

Iniziate le operazioni di voto, ciascuna Commissione elettorale deve:

- identificare il votante trascrivendo gli estremi del documento d'identità (carta d'identità, patente di guida o passaporto) di fianco al suo nome sul registro elettorale ove lo stesso non sia conosciuto da uno dei componenti la Commissione, il quale ne farà menzione sottoscritta sull'apposito spazio del registro.
- consegnare le schede al votante dopo che lo stesso ha apposto la propria firma sul registro elettorale, accanto al suo nome;
- accertare che le schede vengano inserite nell'urna.

Art. 8 - Scrutinio delle schede

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale provvede alla verifica e allo spoglio dei voti, aprendo il seggio elettorale al pubblico, che ha la facoltà di assistere senza interferire con le operazioni di spoglio. Gli unici autorizzati a intervenire e a fare verbalizzare eventuali contestazioni sono i componenti della Commissione elettorale e i candidati, con facoltà di presentare ricorso entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla Commissione Elettorale Centrale. La Commissione Elettorale Centrale deciderà sul ricorso entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del ricorso. Eventuali schede contestate dovranno essere allegate al verbale.

Art. 9 - Trasmissione dei risultati

Il Presidente della Commissione elettorale regionale/territoriale, acquisiti i risultati dalle altre Commissioni dei seggi regionali eventualmente istituiti, trasmette immediatamente, al termine delle operazioni di scrutinio, via fax e/o e-mail alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier la copia del verbale contenente i risultati dello spoglio. Entro i successivi 3 (tre) giorni deve restituire alla Segreteria della Sede Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier tutto il materiale ricevuto con particolare cura per le schede votate, le schede non votate, il registro dei votanti, il verbale originale delle operazioni di voto ed eventuali allegati.

Art. 10 - Promulgazione dei risultati

La Commissione Elettorale Centrale, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla chiusura dei seggi elettorali, verifica i verbali elettorali e promulga i risultati definitivi, inviandone comunicazione a tutti i Presidenti delle Associazioni regionali/territoriali. In caso di ricorsi pendenti, i risultati saranno promulgati in via provvisoria, limitatamente al caso specifico oggetto del ricorso.